Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 20 novembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 301 DEL 20 NOVEMBRE 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **Tassara prodotti dolomitici, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1972. — **Corona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1957-1986 sorteggiate il 31 ottobre 1972. — **Giuseppe Maffioli, società per azioni, già con sede in Venezia e incorporata per fusione nella Luigi Fontana & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1972. — **Motta, società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni emissione 1956-78 sorteggiate il 30 ottobre 1972. — **Motta, società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Obbligazioni emissione 1962-79 sorteggiate il 30 ottobre 1972. — **Comune di Napoli IV Direzione Ragioneria e finanze:** Buoni a premio « Città di Napoli » sorteggiati il 1° luglio 1972 e rimborsabili dal 1° agosto 1972 (92ª estrazione). — **Istituto di Credito Fondiario della Regione Trentino-Alto Adige - Sezione autonoma opere pubbliche, in Trento:** Cartelle fondiarie e obbligazioni estratte nel mese di agosto 1972. — **La Magona d'Italia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1975, sorteggiate l'8 novembre 1972. — **Comune di Genova Ripartizione Ispettorato di Ragioneria - Servizi Finanziari e di Tesoreria:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1972. — **RIV-SKF Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1987 sorteggiate il 6 novembre 1972. — **IRIS Officine Meccaniche, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1972. — **Sardalegnami, società per azioni, in Sassari:** Obbligazioni 6 % 1960-1980 sorteggiate il 9 novembre 1972. — **«api» anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni « api » 6 % 1959-1979 sorteggiate il 30 ottobre 1972. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 9 novembre 1972. — **ICO, società per azioni in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 9 novembre 1972. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % sorteggiate il 9 novembre 1972. — **Società genovese ricuperi e costruzioni, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1972. — **Fontana Luigi, società per azioni, in Veduggio con Colzano (Milano):** Obbligazioni 6 % 1959 sorteggiate il 28 ottobre 1972. — **Società Grandi Alberghi Siciliani, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1972. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Solbiate Olona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1972. — **SIO Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1959-79, 9ª estrazione, sorteggiate il 25 ottobre 1972. — **I.L.S.E.A. Industria Leganti Stradali e Affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1972. — **Officine Dansi, società per azioni in Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **Maglificio Fata, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1972. — **Immobiliare del lino, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1972. — **Molini Pastificio Ettore Santi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1972. — **Società Italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1979, 9ª estrazione, sorteggiate il 30 ottobre 1972. — **Società Italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1959-1979, 9ª estrazione, sorteggiate il 30 ottobre 1972. — **Società Italiana per condotte d'acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1966-1983, 4ª estrazione, sorteggiate il 30 ottobre 1972. — **ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 5,50 %, 4ª emissione, sorteggiate il 25 ottobre 1972. — **ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni qindicennali 5,50 %, 3ª emissione, sorteggiate il 25 ottobre 1972. — **Ferrovie e Tramvie Vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1972. — **Prima Manifattura Veneta di Medicazione Antisettica G. Pozzani, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1972. — **Angelo Randazzo, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1972. — **Ospedale Maggiore di Milano:** Obbligazioni « Ca' Granda » 7,50 % 1971-1986 a premi, sorteggiate il 2 ottobre 1972. — **Birra Wührer, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 3 novembre 1972. — **Società Immobiliare Fausta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1972. — **Immobiliare del Resegone, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 7 % 1957-1986 sorteggiate il 30 ottobre 1972. — **Società Versea, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1972. — **S.A.R.O.M. Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1972. — **Giuseppe Ronchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 21 dicembre 1972. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 18 ottobre 1972. — **Immobiliare Senio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 18 ottobre 1972. — **Giuseppe Garolla, società per azioni, in Limena:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1972. — **Dott. Ing. Leopoldo Biasi & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1972. — **S.A.C.I. Società Azionaria Carte Italiane, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1972. — **I.R.I. Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1956-1976 sorteggiate il 7 novembre 1972. — **I.R.I. Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 6 % 1957-1977 sorteggiate il 7 novembre 1972. — **I.R.I. Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 6 % 1955-1975 sorteggiate il 7 novembre 1972. — **Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade 5,50 % 1963-1988 », 5ª estrazione, sorteggiate il 7 novembre 1972. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Edison 6 % ex convertite, emissione 1949 sorteggiate il 9 novembre 1972. — **Inter-American Development Bank (Banca Interamericana di Sviluppo), in Washington:** Obbligazioni 6 % 1966 sorteggiate il 15 novembre 1972. — **Società per azioni Domus Nostra, in Pianoro (Bologna):** Ob-

bligazioni sorteggiate il 15 novembre 1972 (Prestito obbligazionario di L. 15.000.000 al 7 %). — **Società per azioni Domus Nostra, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1972 (Prestito obbligazionario di L. 20.000.000 al 7 %). — **Ing. Filippo & Carlo Tassara, società per azioni, in Genova:** Rimborso di obbligazioni. — **Azienda Ligure Turistica Alberghiera Sanitaria A.L.T.A.S., società per azioni, in Ruta di Camogli:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1972. — **Torcitura di Borgomanero, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1972. — **Società Distribuzione Gas So.Di.Gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1972. — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1972 (Prestito obbligazionario 6 % 1967/1985 di L. 12.000.000.000 convertibile in azioni). — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1972 (Prestito obbligazionario di L. 4.000.000.000). — **Rumianca, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1972 (Prestito obbligazionario di L. 12.000.000.000).

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 22 agosto 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972
registro n. 31 Difesa, foglio n. 368

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ZUCCHI Vasco, nato il 4 ottobre 1916 a Poggio Rusco (Mantova). — Subito dopo l'armistizio prodigava, con fedeltà e decisione, ogni sua attività nella lotta di liberazione, distinguendosi in numerose ardite azioni di guerriglia e di sabotaggio per le sue particolari doti di abile organizzatore e di coraggioso combattente. Catturato nel corso di una rischiosa missione, pur sottoposto a snervanti interrogatori e ad inumane sevizie, nulla svelava che potesse nuocere alla causa partigiana. Condannato a morte, davanti al plotone di esecuzione immolava da prode la vita per il trionfo degli ideali di libertà e di Patria. — Mantova, Verona, 1° ottobre 1943 Gonzaga, 22 dicembre 1944.

(12228)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. **669.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla regione di uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Viste le proposte presentate dalla commissione paritetica di cui all'art. 56 dello statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio regionale sardo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettorato compartimentale dell'agricoltura e l'osservatorio fitopatologico della Sardegna, pur esercitando in base alle direttive del Ministero dell'agricoltura e foreste le funzioni riservate allo Stato, sono trasferiti alla regione.

L'osservatorio fitopatologico continuerà a provvedere — in base alle direttive degli organi statali — al rilascio dei certificati fitopatologici per le esportazioni e le importazioni.

Si intendono altresì trasferiti alla regione tutti gli uffici e servizi del Ministero dell'agricoltura e foreste esistenti in Sardegna, già passati alle dipendenze della medesima, in virtù dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

Sono esclusi dal suddetto trasferimento gli uffici e servizi concernenti:

a) la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario;

b) la sperimentazione agraria.

Resta altresì escluso dal trasferimento il commissariato agli usi civici, fermo restando alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative già ad essa devolute nella materia degli usi civici e dei demani comunali.

Art. 2.

Al funzionamento dei predetti uffici, l'amministrazione regionale provvede con personale proprio.

A tal fine il personale dello Stato, in servizio presso gli stessi uffici di cui al primo comma dell'art. 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere, a domanda, trasferito nei ruoli regionali.

La regione provvede, con legge, a regolare il passaggio nei propri ruoli del personale stesso entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Norma transitoria

Art. 3.

Fino a quando la regione non abbia provveduto a termini del terzo comma del precedente art. 2, hanno efficacia le norme di cui agli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 41. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. **670.**

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che prevede l'emanazione del nuovo testo dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con le modificazioni ap-

portate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777, e dalle leggi costituzionali 10 novembre 1971, n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 6. — CARUSO

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE «TRENTINO-ALTO ADIGE» E DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle provincie di Trento e di Bolzano, è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

La regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Art. 2.

Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 3.

La regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Capo II

Funzioni della regione

Art. 4.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali — tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali — nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) ordinamento degli enti para-regionali;

3) circoscrizioni comunali;

4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) servizi antincendi;

7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

8) ordinamento delle camere di commercio;

9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Art. 5.

La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

1) ordinamento dei comuni;

2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonchè delle aziende di credito a carattere regionale.

Art. 6.

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Art. 7.

Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Capo III

Funzioni delle province

Art. 8.

Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5) urbanistica e piani regolatori;

6) tutela del paesaggio;

7) usi civici;

8) ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei « masi chiusi » e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;

10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

11) porti lacuali;

12) fiere e mercati;

13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

15) caccia e pesca;

16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

25) assistenza e beneficenza pubblica;

26) scuola materna;

27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

28) edilizia scolastica;

29) addestramento e formazione professionale.

Art. 9.

Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

1) polizia locale urbana e rurale;

2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

3) commercio;

4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;

8) incremento della produzione industriale;

9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Art. 10.

Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi — fino alla costituzione dei propri uffici — degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.

Art. 11.

La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata.

La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

Art. 12.

Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

I presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.

Art. 13.

Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province di Bolzano e di Trento — per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale — 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

Le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonchè i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata.

Art. 14.

E' obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

E' altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.

Art. 15.

Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stan-

ziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

Capo IV

Disposizioni comuni alla regione ed alle province

Art. 16.

Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Art. 17.

Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

Art. 18.

La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Art. 19.

Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sara stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonchè il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.

I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.

Art. 20.

I Presidenti delle giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

Art. 21.

I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il Presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

Art. 22.

Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali possono richiedere l'intervento e la assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.

Art. 23.

La regione e le province utilizzano — a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi — le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

TITOLO II

ORGANI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

Capo I

Organi della regione

Art. 24.

Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.

Art. 25.

Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è di 70. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 70 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il territorio della regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli regionali e provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'art. 63, durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

Art. 26.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 27.

Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.

Art. 28.

I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 29.

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.

Art. 30.

Il consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente ed i Segretari.

Il Presidente ed il vice Presidente durano in carica due anni e mezzo.

Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice Presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice Presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente del Consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in corso.

Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 31.

Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Art. 32.

Il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Ove il Presidente od il vice Presidente del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della giunta regionale.

Se il Presidente della giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.

Qualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 33.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La commissione elegge nel suo seno il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della giunta regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della giunta regionale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regionale, entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

Lo scioglimento del Consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei Consigli provinciali. I componenti del Consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo Consiglio regionale.

In caso di scioglimento di un Consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata.

I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali fino alla elezione preveduta nel comma precedente.

Art. 34.

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della giunta regionale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonchè nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 35.

Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo.

Art. 36.

La giunta regionale è composta del Presidente, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti.

Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della regione. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 37.

Il Presidente e i membri della giunta regionale restano in carica finchè dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo Consiglio.

Art. 38.

Il Presidente della giunta regionale o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

Se il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 33.

Art. 39.

Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.

Art. 40.

Il Presidente della giunta regionale rappresenta la regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la regione.

Art. 41.

Il Presidente della giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Art. 42.

Il Presidente della giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione.

Art. 43.

Il Presidente della giunta regionale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

Art. 44.

La giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;

2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;

3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonchè il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;

4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;

5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Art 45.

La giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione..

Art. 46.

Il Consiglio regionale può delegare alla giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II

Organi della provincia

Art. 47.

Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la giunta provinciale e il suo Presidente.

Art. 48.

Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente ed i segretari.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta.

Il vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 49.

Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice Presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice Presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell'art. 33 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa.

Art. 50.

La giunta provinciale di Trento è composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto.

Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del Presidente, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti eletti dal Consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.

La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori supplenti della giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 51.

Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 37, 38 e 39.

Art. 52.

Il Presidente della giunta provinciale ha la rappresentanza della provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

Il Presidente della giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.

Art. 53.

Il Presidente della giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

Art. 54.

Alla giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;

4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonchè il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorchè siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;

7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

TITOLO III

APPROVAZIONE, PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 55

I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione.

Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della giunta regionale o dal Presidente della giunta provinciale e sono vistate dal commissario del Governo competente.

Art. 56.

Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 57.

Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel «Bollettino Ufficiale» della regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.

Copia del «Bollettino Ufficiale» è inviata al commissario del Governo.

Art. 58.

Nel «Bollettino Ufficiale» della regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 59.

Le leggi approvate dai Consigli regionale e provinciali ed i regolamenti emanati dalla giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 60.

La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali e provinciali.

TITOLO IV

ENTI LOCALI

Art. 61.

Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

Art. 62.

Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonchè le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Art. 63.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

Art. 64.

Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della regione.

Art. 65.

L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

TITOLO V

DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

Art. 66.

Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 67.

Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della regione.

I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della regione.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della regione.

Art. 68.

Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

TITOLO VI

FINANZA DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

Art. 69.

Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nel territorio regionale:

a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali;

c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite.

Art. 70.

E' devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, per l'energia ed il gas ivi consumati.

Art. 71.

Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Art. 72.

La regione può stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo.

Art. 73.

La regione ha facoltà di istituire con legge tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati.

Le province hanno facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente.

Art. 74.

La regione e le province hanno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere agli investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 75.

Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori.

Art. 76.

Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito della imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori.

Per le imprese industriali e commerciali che esercitano stabilimenti od impianti in una provincia della regione e che hanno la sede centrale nell'altra provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed è devoluta alla provincia competente per territorio nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attività degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della regione ed eserciti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attività dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati.

Sono altresì devoluti alle province i nove decimi della imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al precedente comma, addetti agli stabilimenti situati nei rispettivi territori.

Art. 77.

Sono devoluti alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali.

a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle società e sulle obbligazioni;

b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonchè delle tasse di concessione governativa;

c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;

d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti i territori delle due province.

Art. 78.

Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta a ciascuna provincia autonoma una quota del gettito dell'imposta generale sull'entrata relativo al territorio regionale e delle tasse ed imposte sugli affari non indicati nei precedenti articoli al netto delle quote attribuite dalle leggi vigenti alle province e ad altri enti. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto — in base ai parametri della popolazione e del territorio — anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. Per la determinazione della quota relativa alla provincia di Bolzano si terrà conto anche degli speciali oneri a carico della provincia stessa per il personale amministrativo della scuola. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della giunta provinciale.

Art. 79.

L'art. 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 80.

Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'art. 5, per le autorizzazioni in materia di finanza locale.

Art. 81.

Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

In casi eccezionali allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresì assegnare ai comuni stessi quote di integrazione.

Art. 82.

La regione e le province possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla regione e alle province i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

Art. 83.

La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Art. 84.

I bilanci predisposti della giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro con-

siglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.

La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.

Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.

Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.

Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa nè a ricorso davanti la Corte costituzionale.

Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto.

Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.

Art. 85.

Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione.

In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.

Art. 86.

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.

Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

TITOLO VII

RAPPORTI FRA STATO, REGIONE E PROVINCIA

Art. 87.

Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;

2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della giunta provinciale;

3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

Art. 88.

Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.

A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

TITOLO VIII

RUOLI DEL PERSONALE DI UFFICI STATALI IN PROVINCIA DI BOLZANO

Art. 89.

Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.

Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo.

TITOLO IX

ORGANI GIURISDIZIONALI

Art. 90.

Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

Art. 91.

I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.

Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente è nominato

tra i magistrati di carriera che compongono il collegio; con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al Presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

Art. 92.

Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

Art. 93.

Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Art. 94.

Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della giunta regionale.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.

Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 95.

La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.

Art. 96.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

TITOLO X

CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 97.

Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

Art. 98.

Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

Il ricorso è proposto dal Presidente della giunta regionale o da quello della giunta provinciale, previa deliberazione della rispettiva giunta.

Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano.

TITOLO XI

USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO

Art. 99.

Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.

Art. 100.

I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

Salvo i casi previsti espressamente — e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici — è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

Art. 101.

Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 102.

Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 103.

Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.

Art. 104.

Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.

Art. 105.

Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 106.

Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 107.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.

Art. 108.

Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente statuto che passano alle province, nonchè le modalità per la consegna dei beni stessi.

Art. 109.

Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3) del presente statuto.

Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del presente statuto.

Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

Art. 110.

La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente statuto.

Art. 111.

In relazione al trasferimento di competenza dalla regione alle province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

Art. 112.

Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla regione alle province, nonchè alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

Art. 113.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

Art. 114.

La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

Art. 115.

Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **671.**

Estinzione della fondazione scolastica « Premio Francolini », con sede in Firenze.

N. 671. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Premio Francolini », con sede in Firenze, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio incamerato dallo Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 13. CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1972, n. **672.**

Autorizzazione all'Automobile club di Mantova ad acquistare alcuni immobili.

N. 672. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Mantova viene autorizzato ad acquistare in proprietà dai signori Gianfranco Villani e Celestina Castiglioni in Villani, per il prezzo complessivo di L. 18.000.000 i locali esistenti al piano ammezzato dello stabile condominiale sito in Mantova, piazza 80° Fanteria, civico n. 11, catastalmente identificato alla partita 9890, foglio 5° della sezione *A*, mappale n. 311/6, per adibirli a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 10. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1972, n. **673.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Macerata ad acquistare un immobile.

N. 673. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Macerata viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Macerata, via degli Orti, 8, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano nel foglio n. 67, mappali numeri 734, 784, 785, al prezzo di L. 62.250.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 253, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. 674.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria, in Celano.

N. 674. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano dei Marsi in data 1° gennaio 1971, integrato con due dichiarazioni del 17 marzo 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria, in Celano (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. 675.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di San Prudenzio, nel comune di Sambuca Pistoiese, e di S. Lorenzo, nel comune di Pistoia.

N. 675. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pistoia in data 10 luglio 1971, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Prudenzio, a Lagacci di Sambuca Pistoiese (Pistoia), con quella di S. Lorenzo, a Pracchia di Pistoia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 23. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1972, n. 676.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della curazia autonoma ed indipendente di S. Valentino, in Cagnò.

N. 676. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trento in data 29 ottobre 1967, integrato con dichiarazioni dell'8 aprile 1968 e 18 febbraio 1972, relativo alla elevazione in parrocchia della curazia autonoma ed indipendente di S. Valentino, in Cagnò (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 24. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 1972.

Attribuzione di quote di proventi erariali alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1972.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, che approva lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che reca modifiche ed integrazioni al predetto statuto;

Ritenuto che, non essendo state ancora emanate le norme di attuazione previste dall'art. 60 della citata legge costituzionale n. 1 del 1971, occorre dare applicazione per l'anno 1972 all'art. 60 dello statuto approvato con la suindicata legge costituzionale n. 5 del 1948;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della giunta della regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1972, ai sensi dell'art. 60 dello statuto le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della regione stessa:

90 % delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

90 % dell'imposta di registro.

Sono, inoltre, attribuite alla detta regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 90 % dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 50 % dei proventi stessi, comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto: la percentuale del 90 % dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo; la percentuale del 70 % dell'imposta generale sull'entrata di spettanza della regione riscossa nell'ambito regionale e la percentuale del 90 % delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nel territorio regionale, al netto della quota di due quinti devoluta alle province ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Sono, altresì, attribuite percentuali del gettito della imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative riscosse nel territorio della regione.

Le predette percentuali saranno determinate con successivo decreto.

Art. 2.

Ai fini della devoluzione alla regione della percentuale del 70 % dell'I.G.E., di cui al precedente articolo, si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma dagli obbligati residenti nelle province di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per le finanze 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale di Trento e di Bolzano e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote del 17,65 % e del 1,10 % devolute a favore dei comuni e delle province ai sensi rispettivamente degli articoli 10, 11 e 14 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e dell'art. 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, modificato con l'art. 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del precedente articolo l'ammontare dei versamenti effettuati dal 1° ufficio I.G.E. di Roma sarà comunicato dallo stesso ufficio alle intendenze di finanza di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 3210 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1972
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 107

(12359)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 1967 e modificato con decreto ministeriale del 30 dicembre 1970;

Viste le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 2 luglio 1971 e 14 gennaio 1972 nonchè dall'assemblea dei soci della cassa stessa in data 25 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 49, 56 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Saluzzo

Modifiche degli articoli 49, 56 e 57 dello statuto aziendale

Art. 49. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 56. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 47: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 47. complessivamente 10 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 4 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 6 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 47 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 47, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 49 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 57. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12143)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Modifica dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 2 ottobre 1948 e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto in data 20 aprile 1972;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 7 settembre 1972;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Modificazione dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale

TITOLO I

COSTITUZIONE SEDE

Art. 1. — L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, istituito ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 968, è ente di diritto pubblico ed esercita, a norma dell'art. 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, le funzioni di istituto interregionale di credito agrario per le regioni del Lazio, dell'Umbria e delle Marche.

Partecipano all'Istituto le casse di risparmio aventi sede nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Latina, Macerata, Perugia, Pesaro, Rieti, Roma, Terni e Viterbo.

Art. 2. — L'Istituto ha la sua sede in Roma ed ha durata indeterminata. Uffici di rappresentanza regionali potranno essere istituiti nei capoluoghi delle regioni ove l'Istituto opera, previo benestare dell'organo di vigilanza.

Nello svolgimento della propria attività l'Istituto si avvale delle casse di risparmio partecipanti, conferendo all'uopo alle medesime mandati di rappresentanza con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

I poteri e le facoltà concessi alle casse di risparmio partecipanti verranno da queste esercitati secondo le proprie norme statutarie e regolamentari.

I rapporti fra l'Istituto e le casse di risparmio partecipanti sono regolati da apposita convenzione approvata dai rispettivi consigli di amministrazione.

TITOLO II

SCOPO CAPITALE FUNZIONAMENTO

Art. 3. — Scopo dell'Istituto è quello di esercitare, nelle regioni del Lazio, dell'Umbria e delle Marche, il credito agrario di esercizio e di miglioramento, a norma di legge, nonchè ogni altra forma di intervento creditizio alla quale venisse autorizzato.

L'Istituto ha inoltre il compito di indirizzare e coordinare l'attività creditizia a favore dell'agricoltura nelle regioni predette.

L'Istituto partecipa al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, e può assumere partecipazioni, per le quali venisse autorizzato dagli organi di vigilanza, in istituti, enti e società finanziarie aventi per fine lo sviluppo dell'agricoltura.

Presso di esso ha sede e funziona lo schedario regionale delle operazioni di credito agrario istituito ai sensi dell'art. 37 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e sue modificazioni.

Art. 4. — Il patrimonio dell'Istituto è formato:

a) dal fondo di dotazione costituito dagli importi conferiti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 16 giugno 1939, n. 968;

b) da n. 1250 quote nominative indivisibili di L. 4.000.000 ciascuna conferite dagli istituti partecipanti;

c) dallo speciale fondo di L. 500.000.000 costituito dagli istituti partecipanti, ai sensi della legge 27 giugno 1961, n. 562, a garanzia delle obbligazioni in circolazione;

d) dai fondi di riserva ordinario e speciali di cui al successivo art. 25.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite.

Art. 5. — Le quote nominative dei partecipanti sono annotate in apposito registro, depositato presso la sede dell'Istituto, con la indicazione della data della sottoscrizione e di quelle dei relativi versamenti ed eventuali trasferimenti.

A ciascun partecipante è rilasciato un certificato di iscrizione indicante il numero delle quote di partecipazione sottoscritte e i versamenti eseguiti.

Tali certificati saranno numerati progressivamente, e porteranno la firma del presidente, del direttore generale e del ragioniere capo dell'Istituto federale.

Art. 6. — L'Istituto federale non raccoglie depositi.

Esso provvede alle operazioni:

a) con il proprio patrimonio e con anticipazioni dello Stato e di enti pubblici;

b) con somministrazioni effettuate dagli istituti partecipanti;

c) con risconto di portafoglio;

d) con cessione di crediti;

e) con emissione di obbligazioni;

f) con emissione di buoni fruttiferi;

g) con altri mezzi forniti da enti e da istituti anche non partecipanti.

TITOLO III

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 7. — Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea generale dei partecipanti;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il comitato centrale di credito;

e) i comitati locali di credito;

f) il direttore generale;

g) il collegio dei sindaci.

Capo I

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Art. 8. — Le assemblee, alle quali intervengono i delegati degli istituti partecipanti, sono ordinarie e straordinarie.

Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a termini dell'art. 16, quarto comma, del presente statuto.

Art. 10. — L'assemblea ordinaria è convocata entro il 30 aprile, dal presidente, per provvedere:

a) alla discussione ed approvazione del bilancio ed al riparto degli utili, udita la relazione dei sindaci;

b) alla nomina del vice presidente e degli altri membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo quanto previsto dal successivo art. 12, terzo comma e 22, secondo comma;

c) alla determinazione della misura della indennità di rappresentanza al presidente e delle medaglie di presenza e delle indennità di trasferta spettanti al presidente ed ai componenti il consiglio di amministrazione ed il comitato centrale di credito, nonchè alla determinazione degli emolumenti e delle indennità di trasferta spettanti ai sindaci;

d) alla decisione degli argomenti che il consiglio di amministrazione crederà di sottoporle.

L'assemblea straordinaria e convocata dal presidente su delibera del consiglio di amministrazione nonchè su richiesta di tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del totale delle quote di partecipazione sottoscritte, o su richiesta del collegio dei sindaci.

Art. 11. — Gli avvisi di convocazione dell'assemblea devono essere inviati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno.

Le assemblee sono valide, in prima convocazione, con lo intervento di tanti partecipanti che rappresentino la metà delle quote di partecipazione sottoscritte, e, in seconda convocazione, con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino almeno un decimo delle quote medesime.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o, se richiesto dall'assemblea, per scrutinio segreto o per appello nominale.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando concernono decisioni su persone.

Le deliberazioni sono valide con un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno di quelli di cui dispongono gli intervenuti.

Capo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12. — Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di undici membri.

Il presidente e tre consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il vice presidente e gli altri otto consiglieri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti e scelti tra gli amministratori e i dirigenti degli istituti partecipanti.

La decadenza degli amministratori dell'Istituto federale dalla carica rivestita presso le casse di risparmio partecipanti comporta anche la decadenza dalla carica dell'Istituto federale.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri di amministrazione durano in carica due anni.

Tutti sono rieleggibili.

Assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, gli ispettori compartimentali delle regioni in cui l'Istituto opera.

Art. 13. — Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione parenti ed affini fino al terzo grado incluso. Non possono inoltre far parte del consiglio di amministrazione i parenti fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale, dei dirigenti, funzionari ed impiegati dell'Istituto.

Qualora durante l'anno si rendano vacanti posti di consigliere, i nuovi consiglieri durano in carica per il tempo per il quale dovevano rimanervi quelli sostituiti.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ed in sua vece dal vice presidente: in caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, dal consigliere anziano, mediante avvisi contenenti l'indicazione degli oggetti sottoposti a discussione da inviarsi almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di urgenza.

Art. 14. — Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni bimestre ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno sette membri.

Nelle votazioni prevale, in caso di parità, il voto del presidente.

Art. 15. — Spetta al consiglio di amministrazione:

a) compilare i regolamenti interni occorrenti per disciplinare l'ordinamento, il funzionamento e l'attività dell'Istituto;

b) determinare i criteri generali per la distribuzione del credito;

c) nominare i componenti del comitato centrale e dei comitati locali di credito, determinandone le funzioni e disciplinandone l'attività;

d) determinare la misura delle medaglie di presenza e dell'indennità di trasferta spettanti ai componenti i comitati locali di credito;

e) predisporre i bilanci e le relazioni, e quant'altro deve formare oggetto di discussione delle assemblee;

f) deliberare sulle operazioni di credito di propria competenza;

g) determinare i tassi di interesse per le varie specie di operazioni;

h) deliberare sulla emissione dei titoli obbligazionari e dei buoni fruttiferi, fissandone le condizioni e le modalità, da approvarsi dall'organo di vigilanza;

i) fissare i criteri per le spese di amministrazione, nominare il direttore generale ed il personale di ogni ordine e grado, fissandone i requisiti e gli emolumenti;

l) deliberare sulle liti da promuoversi o da sostenersi, autorizzando il presidente a stare in giudizio, nonchè a transigere, rinunziare e compiere ogni altro atto inerente e conseguente;

m) deliberare sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario, o che l'Istituto abbia comunque acquistato in soddisfacimento totale o parziale dei propri crediti;

n) deliberare sulle cancellazioni, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche e di privilegi convenzionali ed in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, sulla rinuncia ad ipoteche legali e sulla cancellazione o annotazione di inefficacia delle trascrizioni, nonchè sulla rinuncia totale o parziale di pegni o privilegi od altre garanzie;

o) deliberare sulla delega di poteri e sulle facoltà da concedersi alle Casse di risparmio partecipanti per il disimpegno del mandato di rappresentanza di cui all'art. 2, secondo comma, nonchè sulla facoltà e i poteri di rappresentanza da concedere alle casse stesse in relazione al disposto del quarto comma dell'art. 2, per promuovere le azioni cautelari e le esecuzioni mobiliari ed immobiliari conseguenti all'esercizio della ordinaria attività istituzionale, e per consentire alla cancellazione delle ipoteche, dei privilegi, e alle cancellazioni o annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni od altre garanzie nei casi in cui il credito risulti integralmente estinto o non sia stata perfezionata l'operazione;

p) deliberare in ordine alla istituzione degli uffici di rappresentanza regionali di cui all'art. 2, primo comma;

q) provvedere in genere a tutto quanto occorra per regolare il funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Le facoltà di cui al punto *n)* del presente articolo possono essere delegate, in tutto o in parte, al comitato centrale di credito.

Capo III

PRESIDENTE

Art. 16. — Il presidente rappresenta l'Istituto ad ogni effetto di legge.

Egli presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato centrale di credito, sovraintende a tutto il funzionamento dello Istituto; firma gli atti e la corrispondenza impegnativa; prende in via d'urgenza le determinazioni necessarie in materie riservate alla competenza del comitato centrale di credito e, ove non sia possibile convocare il comitato centrale di credito, del consiglio di amministrazione, sottoponendo le proprie decisioni alla ratifica dell'organo competente nella sua prima successiva riunione; consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, e, nei modi di legge, alle cancellazioni o alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni ed altre garanzie, sempre che il credito sia integralmente estinto o non sia stata perfezionata l'operazione.

Quest'ultima facoltà, in virtù del disposto del precedente art. 15, lettera *o)*, può essere dal consiglio di amministrazione delegata anche alle casse di risparmio partecipanti.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente. In caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni del presidente sono assunte dal consigliere di amministrazione più anziano.

Ai fini della presente norma, e delle norme di cui agli articoli 8, 13, ultimo comma, e 18, il consigliere anziano è quello avente maggiore anzianità di nomina; nei casi di pari anzianità di nomina prevarrà la maggiore anzianità di età.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può attribuire ad altro consigliere la rappresentanza dell'Istituto per mansioni speciali o per determinate operazioni.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Capo IV

COMITATO CENTRALE DI CREDITO

Art. 17. — Il comitato centrale di credito è composto:

del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

di altri quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione di cui due scelti nel proprio seno, e due fra persone particolarmente esperte nel settore agricolo;

del direttore generale dell'Istituto.

I componenti del comitato centrale di credito, esclusi il presidente e il vice presidente, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 18. — Spetta al comitato centrale di credito:

a) deliberare su tutte le operazioni che il consiglio di amministrazione non creda di riservare alla propria competenza o a quella dei comitati locali;

b) deliberare su quanto il consiglio di amministrazione abbia espressamente riservato alla competenza del comitato nonchè, in via d'urgenza, su materie di competenza dello stesso consiglio di amministrazione, salvo ratifica;

c) dare parere su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario o su ogni altra questione interessante il finanziamento o l'incremento dell'agricoltura delle province del Lazio, dell'Umbria e delle Marche, per le quali venga interpellato dal consiglio di amministrazione.

Le adunanze del comitato centrale di credito, che dovranno avere luogo almeno una volta al mese, sono valide con l'intervento del presidente o del vice presidente dell'Istituto, nonchè di almeno altri due membri, dei quali almeno uno appartenente al consiglio di amministrazione. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice presidente dell'Istituto sarà necessaria la presenza di ambedue i membri appartenenti al consiglio di amministrazione dell'Istituto dei quali il più anziano assumerà la presidenza.

Nelle votazioni prevale, in caso di parità, il voto del presidente.

Capo V

COMITATI LOCALI DI CREDITO

Art. 19. — Nei capoluoghi di provincia e nei centri agricoli di maggiore importanza sono istituiti, presso la Cassa di risparmio partecipante e le sue dipendenze, i comitati locali di credito, composti di un presidente e di un numero di membri non superiore a sei.

Il presidente e gli altri componenti dei comitati locali sono nominati dal consiglio di amministrazione, il quale ne determina anche il numero su proposta motivata della Cassa di risparmio competente.

Essi sono scelti fra gli amministratori, i dirigenti e i funzionari delle casse di risparmio partecipanti e fra altre persone esperte dell'agricoltura e del credito, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 20. — Spetta ai comitati locali di credito:

a) deliberare sulle operazioni di credito di loro competenza;

b) esercitare le altre eventuali funzioni che siano loro deferite dal consiglio di amministrazione, in conformità dei regolamenti interni.

I comitati locali dovranno riunirsi ogni qualvolta lo richieda il sollecito espletamento delle funzioni loro affidate e, comunque, almeno una volta al mese.

Le adunanze del comitato locale di credito sono valide con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

In caso di assenza del presidente lo sostituirà il membro più anziano di nomina.

Capo VI

DIRETTORE GENERALE

Art. 21. — Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione fra persone particolarmente esperte in materia di credito agrario. La nomina deve riportare il preventivo benestare della Banca di Italia.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso interviene inoltre con voto deliberativo alle sedute del comitato centrale di credito.

Il direttore generale, sovraintendendo a tutto il personale dell'Istituto, ne cura la disciplina e vigila il lavoro dei vari uffici. Egli inoltre adempie alle seguenti funzioni:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato centrale di credito, nonchè alla esecuzione delle disposizioni del presidente ed in genere cura la esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti;

b) firma la corrispondenza ordinaria, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

c) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici e legali ed i collaudi occorrenti;

d) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato centrale di credito su tutte le domande di sovvenzione di loro competenza e sugli oggetti posti all'ordine del giorno sui quali non riferisca il presidente;

e) interviene all'assemblea dei partecipanti, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato centrale di credito, adempie alle funzioni di segretario degli organi predetti, prende nota delle deliberazioni e le controfirma con il presidente;

f) risconta, ove se ne presenti la necessità, il portafoglio cambiario dell'Istituto, informandone il consiglio di amministrazione alla prima riunione di esso;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro.

Il direttore generale deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, sulle promozioni e sul trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il direttore generale può previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, delegare la firma ad altri dirigenti e funzionari con le modalità e nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue mansioni verranno assunte dal dirigente designato dal consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento anche di questi le mansioni del direttore generale verranno assunte da altro dirigente designato anch'esso dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà provvedere alla nomina di un vice direttore generale.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IV

PERSONALE DELL'ISTITUTO

Art. 23. — In appositi regolamenti verranno stabiliti i diritti e i doveri del personale dell'Istituto federale.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con l'Istituto, sia dirette, sia indirette.

TITOLO V

BILANCIO UTILI LIQUIDAZIONE

Art. 25. — Gli utili netti dell'Istituto sono assegnati come segue:

1) 3/10 ad incremento del fondo di riserva ordinario;

2) i residui 7/10:

a) alle casse di risparmio partecipanti, come dividendo per le quote di partecipazione al capitale versato ed al fondo di garanzia delle obbligazioni parimenti versato;

b) alla costituzione di riserve speciali;

c) alla formazione di un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, per contributi, sussidi, incoraggiamenti ed iniziative dirette a favorire il progresso agricolo o per scopi di propaganda in favore dell'agricoltura.

Art. 26. — In caso di scioglimento dell'Istituto, l'assemblea, con propria deliberazione, da sottoporsi all'approvazione della Banca d'Italia, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà il liquidatore.

Le attività residue, a liquidazione ultimata, saranno ripartite tra i partecipanti in ragione delle quote di partecipazione da ciascuno versate.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12136)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, approvato con decreto ministeriale del 1° ottobre 1968, modificato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 15 luglio 1971 nonchè dall'assemblea dei soci della stessa in data 20 dicembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 51, 58 e 59 dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Firenze

Modifiche degli articoli 51, 58 *e* 59 *dello statuto aziendale*

Art. 51. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 58. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 49: complessivamente 18% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 49: complessivamente 13% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 49 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 49, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 51 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 59. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili di cui alla lettera *r*) dell'art. 49 non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno e per risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12144)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.
Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 27 gennaio 1972 nonchè dall'assemblea dei soci della stessa in data 26 marzo 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 50, 57, commi primo e secondo, e 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Rieti, con sede in Rieti, in conformità al

testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: MALAGODI

Cassa di risparmio di Rieti

Modifiche degli articoli 50, 57, primo e secondo comma e 58 dello statuto aziendale

Art. 50. — La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società, o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57, primo comma. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 25 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 4,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 0,50 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *l*) dell'art. 48 con esclusione delle operazioni previste dallo art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 57, secondo comma. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 58. — La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni in caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(12145)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Catania Fontanarossa

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Catania, della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Catania Fontanarossa, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 15 del 12 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 in data 24 giugno 1967.

(12261)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1972, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 124.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12374)

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1972, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 353.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12375)

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1972, la provincia di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 173.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12376)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1972, il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.034.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12377)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi, per titoli e per esami, a sessantasei posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione delle sezioni operative degli istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare gli articoli 58, 59, 60, 61, 62 e 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1971, registro n. 18, foglio n. 124, con il quale, a parziale modifica del decreto ministeriale 8 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1971, registro n. 7, foglio n. 84, il concorso riservato per titoli e per esami per la direzione delle sezioni di cui ai numeri 1, 2, 4 e 6 è stato dichiarato deserto per mancanza di candidati;

Attesa la necessità di indire un concorso pubblico per titoli e per esami per la nomina a direttore di sezione straordinario nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Sentita la sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i concorsi per titoli e per esami per sessantasei posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione delle sezioni operative degli istituti di sperimentazione agraria, indicate nell'unita tabella.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai sensi degli articoli 58 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, possono essere ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di direttore straordinario di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

b) gli sperimentatori del ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio;

c) i professori universitari aggregati nelle materie afferenti l'attività dell'istituto;

d) gli assistenti universitari ordinari nelle materie afferenti l'attività dell'istituto, i quali si trovino almeno alla seconda classe di stipendio;

e) i ricercatori presso istituti scientifici statali nelle materie afferenti l'attività dell'istituto, i quali rivestano almeno la qualifica annessa all'ex coefficiente 500;

f) i funzionari dei ruoli tecnici superiori dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore all'ex coefficiente n. 402, i quali siano in possesso di libera docenza nella specifica materia oggetto del concorso ed abbiano prestato ininterrottamente, servizio per almeno cinque anni presso istituti o stazioni di sperimentazione agraria od osservatori per le malattie delle piante.

Inoltre gli aspiranti debbono:

1) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non aver superato il 50° anno di età per coloro che non rivestano la qualifica di dipendente statale;

3) avere l'idoneità fisica;

4) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

5) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *b*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi indetti con il presente decreto, redatte su carta legale da L. 500 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato — A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equipollente;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

8) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (v. precedente art. 2, comma primo, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*).

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Documenti

Il candidato deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (art. 2, primo comma, del presente decreto). In particolare:

a) la qualità di ternato in concorso a posto di direttore straordinario di istituto di ricerca e di sperimentazione agraria deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (Divisione VI della Direzione generale del personale);

b) la qualità di sperimentatore non inferiore alla 2ª classe di stipendio deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (cit. Divisione VI della Direzione generale del personale);

c) le qualità di professore aggregato universitario e di assistente universitario ordinario debbono essere documentate con certificato rilasciato dal rettore o direttore dell'università o istituto. Dai certificati deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio e la classe di stipendio;

d) la qualità di ricercatore presso istituti scientifici statali deve essere documentata con certificato rilasciato dalla competente autorità preposta all'istituto o istituzione scientifica. Dai certificati deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio, il settore della ricerca e la classe di stipendio;

e) la qualità di funzionario dei ruoli tecnici superiore dell'agricoltura (ispettori agrari o forestali) deve essere documentata con un certificato rilasciato dai competenti uffici del Ministero (Divisione III della Direzione generale del personale o divisione II Servizio I della Direzione generale per l'economia montana e foreste). Dal certificato deve risultare chiaramente la qualifica rivestita, gli estremi del decreto di conferimento dell'abilitazione alla libera docenza e il periodo di servizio prestato ininterrottamente presso istituti sperimentali agrari od osservatori per le malattie delle piante.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) il candidato può limitarsi a chiedere al competente ufficio ministeriale, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, di compilare e di trasmettere direttamente alla divisione VI della Direzione generale del personale, il certificato necessario, indicando con precisione il concorso al quale si riferisce. Alla richiesta, da compilare su carta da bollo da L. 500, deve essere unita una marca da bollo da L. 500, per ciascun certificato. Copia della richiesta deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Il candidato deve altresì allegare alla domanda:

2) un *curriculum* sottoscritto della propria attività scientifica e tecnica in carta semplice ed in sei copie;

3) un elenco sottoscritto di tutti i documenti e titoli, presentati in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

4) un elenco sottoscritto in sei copie ed in carta semplice, delle pubblicazioni scientifiche che si presentano;

5) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile ai fini del concorso.

I candidati appartenenti ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che intendono far valutare i servizi prestati devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso, affinchè il direttore generale del personale del Ministero possa far pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

I candidati esterni, dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, che intendano far valutare i servizi prestati dovranno espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso e far pervenire, a cura della amministrazione di appartenenza, la documentazione (rapporti informativi e stato matricolare), indicata per i candidati interni, alla Direzione generale del personale Divisione VI del Ministero dell'agricoltura che ne curerà l'invio alla commissione giudicatrice. Copia della richiesta di tale documentazione all'amministrazione di appartenenza dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Le copie, anche fotografiche, dei documenti che si intendano far valere come titoli di merito devono essere fornite in bollo e regolarmente autenticate da notaio, cancelliere, segretario comunale o altra autorità prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si terrà conto delle copie non autenticate.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi può allegare ad una sola domanda i documenti e titoli utili, limitandosi, nelle altre domande, a fare preciso riferimento alla domanda documentata; tuttavia ad ogni domanda debbono essere allegati, debitamente sottoscritti, il *curriculum*, l'elenco dei documenti e dei titoli, nonchè l'elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui ai precedenti numeri 2), 3), 4) e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni scientifiche che siano stati presentati, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli o documenti e pubblicazioni scientifiche che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI), separatamente dalle domande, le pubblicazioni scientifiche, in sei esemplari, di cui uno almeno in originale, insieme con un elenco sottoscritto delle pubblicazioni medesime, in sei copie.

Sui plichi, contenenti le pubblicazioni, deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono, il cognome e nome del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, le pubblicazioni scientifiche, con annesso elenco, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali le pubblicazioni si riferiscano.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche, i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. In nessun caso sono accettate bozze di stampa o studi e monografie presentati in dattilografia, anzichè stampati.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici Titoli Prove d'esame

I concorsi sono per titoli e per esami e saranno espletati secondo le modalità previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e saranno giudicati dalle commissioni giudicatrici costituite ai sensi dell'art. 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 1318.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e di dieci punti per ciascuna prova di esame. I titoli valutabili sono i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte, gli elaboratori di servizio e le pubblicazioni scientifiche.

Ai fini della valutazione del titolo di studio il candidato dovrà presentare l'apposito certificato con l'indicazione del voto di laurea.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

I titoli devono essere di carattere scientifico.

Le prove di esame consistono in un colloquio sull'attività svolta e in una prova pratica, secondo il programma di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma, nella sede stabilita dal Ministero. La commissione giudicatrice potrà, tuttavia, proporre che la prova pratica si svolga altrove in relazione alle esigenze del programma di esame e, ove lo ritenga opportuno, chiedere che la prova medesima sia espletata, in tutto o in parte, anche a mezzo di uno scritto.

L'esame colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto punti in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, i punti riportati nell'esame colloquio e quelli ottenuti nella prova pratica.

La commissione giudicatrice, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per il posto messo a concorso. Quando il concorso è indetto per più posti la commissione propone tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito. La scelta della sede spetta ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

Gli atti delle commissioni giudicatrici sono soggetti alla approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sulla regolarità di essi. Le relazioni delle commissioni verranno pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Documenti di rito

I candidati che risultano vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale del personale Divisione VI) i seguenti documenti formati con l'osservanza della legge sul bollo:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai

cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accerrendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 5) dovranno attestare che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana o dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve invece presentare una copia integrale dello stato matricolare, insieme con l'atto o certificato di nascita e il certificato medico.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 8.

Nomina

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i prescritti requisiti sarà nominato direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria con il trattamento economico corrispondente al parametro n. 387 di cui al quadro I della tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1972
Registro n. 19, foglio n. 268

TABELLA

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO (per tutti i concorsi):

Esposizione dell'attività svolta dal candidato, con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate. Discussione sulle metodologie impiegate e sulle risultanze conseguite.

PROVA PRATICA (per tutti i concorsi):

Quadro delle fondamentali conoscenze scientifiche e tecniche riguardanti il settore di attività della Sezione. Relative metodologie e attrezzature sperimentali. Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo.
e, in particolare per:

Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, con sede in Firenze

1) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale di fisica del suolo: 1 *posto*.

Costituzione fisico-meccanica del suolo e metodi di analisi. Struttura e stabilità di struttura del suolo. Le azioni superficiali e i rapporti tra acqua e terreno. I movimenti dell'acqua nel terreno. Determinazioni di bilanci idrici di suolo e di bacini idrografici ed interrelazioni con i fenomeni erosivi. Criteri di impostazione di ricerche idrologiche (erosioni, e deflussi).

2) Concorso per la direzione della Sezione operativa centrale di genesi, classificazione e cartografia del suolo: 1 *posto*.

Il profilo pedologico. Descrizione di profili di suolo in rapporto ai fattori pedogenetici e loro inserimento nell'ambiente. Migrazione e accumulazione di sostanze nel suolo. Tecnica della preparazione delle cartografie tematiche relative alla attività dell'Istituto.

3) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Catanzaro, tecnologia del suolo: 1 *posto*.

Impostazione, analisi e discussione di prove sperimentali nel settore dello studio delle sistemazioni idraulico-agrarie e forestali, delle lavorazioni, delle coperture e delle tecniche colturali inerenti alla conservazione del suolo.

Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, con sede in Roma

4) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale di fisiologia vegetale: 1 *posto*.

Recenti conoscenze nel settore del metabolismo delle piante agrarie in riferimento al processo fotosintetico, respiratorio e di assorbimento.

5) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale di nutrizione idrica e idrologia agraria: 1 *posto*.

Consumi idrici unitari lungo il ciclo di sviluppo delle colture. Evapotraspirazione, moderne tecniche dell'irrigazione. Caratteri fisici e chimici delle acque di irrigazione.

6) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Gorizia, concimi e concimazione: 1 *posto*.

Tecnologia e moderne tecniche dell'impiego dei fertilizzanti (macro e micro elementi). Concimazione equilibrata. Teoria ed economia della fertilizzazione.

Istituto sperimentale per la patologia vegetale con sede in Roma

7) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per malattie crittogamiche: 1 *posto*.

Riconoscimento di preparati microscopici. Tecniche di laboratorio applicabili allo studio delle crittogame, con particolare riferimento ai funghi, e della patogenesi. Tecniche di campo applicabili agli studi di patogenesi e di epidemiologia. Generalità sulla difesa.

8) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per le malattie da virus: 1 *posto*.

Riconoscimento di malattie da virus. Tecniche di trasmissione di virus delle piante. Tecniche di purificazione e di identificazione dei virus fitopatogeni. Tecniche di prevenzione e terapia delle malattie da virus.

Istituto sperimentale per la zoologia agraria con sede in Firenze

9) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per l'entomologia agraria: 1 *posto*.

Conoscenza, con esame di materiale fresco o di altro conservato in preparazioni diverse, dei principali insetti parassiti delle piante agrarie e della relativa sintomatologia delle infestazioni. Criteri di impostazione e metodologia di una ricerca bio-ecologica riguardante specie di insetti fitofagi agrariamente importanti.

10) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per l'acarologia: 1 *posto*.

Conoscenza, con esame di materiale fresco o conservato in preparazioni diverse, dei principali gruppi di Acari, soprattutto fitofagi e in genere associati alle piante, nonchè della sintomatologia delle infestazioni. Criteri di impostazione e metodologia di una ricerca bio-ecologica riguardante specie di acari agrariamente importanti.

11) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la nematologia: 1 *posto*.

Conoscenza, con esame di materiale fresco o conservato in preparazioni diverse, dei principali gruppi di Nematodi, soprattutto fitoparassiti e in genere associati alle piante, nonchè della sintomatologia delle infestazioni. Criteri di impostazione e metodologia di una ricerca bio-ecologica concernente specie di Nematodi agrariamente importanti.

12) Concorso per la direzione della sezione specializzata per la bachicoltura con sede in Padova: 1 *posto*.

Dimostrazione di capacità di organizzare e di coordinare le attività sperimentali e di ricerca nell'ambito della disciplina e

in particolare sui criteri e tecniche della produzione del « seme bachi ». Razze pure, incroci, poliibridi. Riconoscimento. Controlli fitosanitari. Razionalizzazione degli allevamenti di filugello. Criteri di valutazione e commercializzazione del bozzolo.

Istituto sperimentale agronomico
con sede in Bari

13) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per l'agronomia generale: 1 *posto*.

Progettazione di un piano sperimentale di ricerca e discussione critica dei metodi di elaborazione e dei risultati. Conoscenza delle metodologie, delle tecniche colturali e delle apparecchiature scientifico-tecniche impiegate nella moderna ricerca sperimentale agronomica. Conoscenza sul materiale fresco o conservato di semi e piante coltivate e infestanti. Esame critico sull'adattamento delle piante e dei terreni alla produzione vegetale (interazione dei fattori genomici, colturali e ambientali; sistemazioni e lavorazioni del terreno; accrescimento e sviluppo vegetale anche in relazione ai fattori climatici).

14) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per l'agrotecnica degli ordinamenti produttivi: 1 *posto*.

Progettazione di un piano sperimentale di ricerca e discussione critica dei metodi di elaborazione e dei risultati. Conoscenza delle metodologie, delle tecniche colturali e delle apparecchiature scientifico-tecniche impiegate nella moderna ricerca sperimentale agronomica. Conoscenza su materiale fresco o conservato di semi e piante coltivate e infestanti. Esame critico della dinamica degli ordinamenti colturali (rotazioni, specializzazioni, consociazioni). Agrotecniche generali e speciali per il miglioramento della produzione vegetale.

Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola
con sede in Roma

15) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la meccanizzazione ed attrezzature dell'azienda agraria e dell'azienda forestale: 1 *posto*.

Dimostrazione della conoscenza dei problemi relativi alla meccanizzazione integrale delle aziende agricole, forestali e zootecniche. Impostazione e discussione di un piano di prova, precisando rilievi e strumenti, per la valutazione tecnico-applicativa di una macchina motrice o di una moderna operatrice o di una catena operativa tipica.

16) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Treviglio per le ricerche applicative sulle macchine motrici ed operatrici: 1 *posto*.

Dimostrazione della conoscenza dei problemi relativi alla meccanizzazione integrale delle aziende agricole, forestali e zootecniche. Impostazione e discussione di un piano di prova, precisando rilievi e strumenti, per la valutazione tecnico-applicativa di una macchina motrice o di una moderna operatrice o di una catena operativa tipica.

Istituto sperimentale per la zootecnica
con sede in Roma

17) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la riproduzione e genetica applicata: 1 *posto*.

Fisiologia della riproduzione negli animali di interesse zootecnico. Cenni di immunologia e gruppi sanguigni. Analisi della variabilità genetica e stima della ereditabilità.

18) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per l'alimentazione e nutrizione: 1 *posto*.

Fisiologia della nutrizione negli animali di interesse zootecnico. Determinazione del valore nutritivo degli alimenti. Determinazione delle esigenze alimentari per le diverse specie, categorie e attitudini produttive. Metodi di analisi dei foraggi e dei mangimi.

19) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la produzione del latte: 1 *posto*.

Fisiologia della produzione del latte negli aspetti quantitativi e qualitativi. Caratteri della lattazione nelle diverse specie. Funzionalità della mammella e mungitura. Caratteri fisico-chimici e microbiologici del latte. Funzioni econometriche della produzione del latte.

20) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la produzione della carne: 1 *posto*.

Fisiologia della produzione della carne negli aspetti quantitativi e qualitativi. Produzione della carne nelle diverse specie. Metodi di valutazione degli animali da carne in vivo e macellati. Caratteri fisico-chimici e bromatologici delle carni. Funzioni econometriche della produzione della carne.

Istituto sperimentale per la cerealicoltura
con sede in Roma

21) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale delle tecniche agronomiche: 1 *posto*.

Pianificazione della sperimentazione agronomica ed elaborazione di dati sperimentali. Tecniche di campo e di laboratorio nella sperimentazione agronomica. Operazioni colturali e macchine relative alle stesse. Concimi, antiparassitari e diserbanti. Analisi sementi ed analisi merceologiche.

22) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la pianificazione degli esperimenti: 1 *posto*.

Pianificazione sperimentale e relativa discussione per verificarne l'efficienza; accettabilità delle ipotesi emesse. Schemi di analisi statistica di dati. Interpretazione dei risultati. Schemi sperimentali completamente randomizzati, a blocchi randomizzati, a quadrato latino. Esperimenti fattoriali; « Confounding » in esperimenti fattoriali. Schemi sperimentali a blocchi incompleti. Sistemi di elaborazione dei dati, inclusi gli elaboratori elettronici.

23) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Bergamo per il miglioramento genetico e tecniche colturali del mais e del sorgo: 1 *posto*.

Pianificazione della sperimentazione genetica e agronomica. Elaborazione di dati sperimentali. Schemi di miglioramento genetico. Tecniche genetiche, citogenetiche e chimiche applicate alla sperimentazione. I principali tipi coltivati e mutanti di interesse agrario. Operazioni colturali e macchine relative alle stesse. Concimi, antiparassitari e diserbanti. Sementi. Analisi merceologica.

24) Concorso per la direzione delle sezioni operative periferiche di Badia Polesine (RO) e di Fiorenzuola d'Arda (PC) per il miglioramento genetico del frumento e tecniche colturali cerealicole: 2 *posti*.

Pianificazione della sperimentazione genetica e agronomica. Elaborazione di dati sperimentali. Schemi di miglioramento genetico. Tecniche citologiche, genetiche e chimiche applicate alla sperimentazione. I principali tipi e varietà di cereali. Operazioni colturali e macchine relative alle stesse. Concimi, antiparassitari e diserbanti. Sementi. Analisi merceologiche.

Istituto sperimentale per le colture foraggere
con sede in Lodi

25) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per il miglioramento genetico: 1 *posto*.

Soluzioni tecniche per lo studio dei fenotipi in condizioni normali di coltura. Tecniche di descrizione varietale. Conoscenza dei metodi di miglioramento genetico delle piante foraggere.

26) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la biologia: 1 *posto*.

Soluzioni tecniche per lo studio dei fenotipi in condizioni normali di coltura. Trattamenti mutageni dei semi foraggeri.

27) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Foggia per le foraggere tipiche del Mezzogiorno e tecniche colturali per le foraggere in condizioni di irrigazione: 1 *posto*.

Rilievi ed osservazioni bio-vegetative delle foraggere. Foraggicoltura intensiva nell'ambiente pedoclimatico del Mezzogiorno.

Istituto sperimentale per l'orticoltura
con sede in Salerno

28) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per il miglioramento genetico: 1 *posto*.

Pianificazione della sperimentazione genetica. Elaborazione dei dati sperimentali. Schemi di miglioramento genetico. Tecniche citologiche, genetiche e biochimiche. I principali tipi di ortaggi. Sementi orticole.

29) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per le tecniche colturali: 1 *posto*.

Pianificazione della sperimentazione in pieno campo e in colture protette. Elaborazione dei dati sperimentali. Tecniche di campo e di laboratorio nella sperimentazione agronomica. Operazioni colturali e macchine relative alle stesse. Concimi, antiparassitari e diserbanti. Analisi sementi e analisi merceologiche.

30) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Ascoli Piceno per la conservazione e difesa: 1 *posto*.

Pianificazione sperimentale ed elaborazione dati. Saggi tecnici e merceologici su ortaggi frigoconservati e surgelati. Analisi microscopiche. Prodotti, tecniche, macchine e impianti di conservazione. Riconoscimento di condizioni e agenti dannosi per la conservazione.

Istituto sperimentale per le colture industriali con sede in Bologna

31) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la biologia e difesa: 1 *posto*.

Discussione di un piano di lotta per la difesa di una coltura di una pianta industriale. Discussione attorno ad un complesso patogenico di una pianta industriale. Riconoscimento di malattie di piante industriali su materiali freschi o essiccati.

32) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per le tecniche colturali: 1 *posto*.

Discussione attorno alle esigenze pedologiche e climatiche di una pianta industriale. Discussione di un piano di concimazione di una pianta industriale. Discussione attorno ai criteri di coltivazione di una pianta industriale in funzione dei vari gradi di dotazione di macchine per le operazioni colturali. Eventuale esame e riconoscimento di materiali.

33) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Battipaglia per il pomodoro ed altre: 1 *posto*.

Conoscenza e programmazione di impianti scientifico-tecnici per fini sperimentali della sezione. Tecniche colturali (semina diretta e/o trapianto; concimazioni, irrigazione nei diversi metodi con indicazione dei volumi idrici, ecc.). Cenni sulle virosi e altri parassiti. Eventuale esame e riconoscimento di materiali.

Istituto sperimentale per la floricoltura con sede in Sanremo

34) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la biologia e difesa: 1 *posto*.

Esame critico delle tecniche di prevenzione, di terapia e di diagnostica delle alterazioni parassitarie e non parassitarie delle colture floricole. Applicazioni tecnico-pratiche dei principi di biologia per le colture floricole. Caratteristiche tecnologiche dei prodotti floricoli.

35) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per le tecniche colturali: 1 *posto*.

Esame critico delle tecniche colturali impiegate in floricoltura ed i loro fondamenti scientifici. Conoscenza delle attrezzature tecnico-colturali impiegate. Caratteristiche tecnologiche dei prodotti floricoli.

36) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Pescia per le colture estive ed altre: 1 *posto*.

Esame critico delle tecniche colturali impiegate in floricoltura e loro fondamenti scientifici. Conoscenza delle attrezzature tecnico-colturali impiegate. Miglioramento genetico applicato alle colture estive. Caratteristiche tecnologiche dei prodotti floricoli.

37) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Palermo per le colture delle bulbose ed altre: 1 *posto*.

Esame critico delle tecniche colturali impiegate in floricoltura e i loro fondamenti scientifici. Conoscenza delle attrezzature tecnico-colturali impiegate. Miglioramento genetico applicato alla coltura delle bulbose. Caratteristiche tecnologiche dei prodotti floricoli.

Istituto sperimentale per la viticoltura con sede in Conegliano Veneto

38) Concorso per la direzione delle sezioni operative centrali (Biologia e difesa; Ampelografia e miglioramento genetico; Propagazione; Tecnica colturale) e delle sezioni operative periferiche di Asti, di Arezzo e di Bari (sperimentazione applicativa): 7 *posti*.

Conoscenza delle più moderne attrezzature tecniche e scientifiche nella ricerca del settore viticolo. Tecniche di miglioramento genetico della vite. Selezione. Ibridazione. Metodologia ampelografica e riconoscimento di vitigni. Problemi tecnico-legislativi inerenti la viticoltura. Esame critico di tecniche colturali e di difesa della vite.

Istituto sperimentale per la olivicoltura con sede in Cosenza

39) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la propagazione e tecnica colturale: 1 *posto*.

Conoscenza e programmazione di impianti tecnico-scientifici. Tecniche di miglioramento genetico ed esame critico dei diversi metodi di propagazione e delle tecniche colturali applicate.

40) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Palermo per la sperimentazione applicativa con particolare riguardo alle olive da mensa: 1 *posto*.

Conoscenza e programmazione di impianti tecnico-scientifici. Tecniche di miglioramento genetico ed esame critico delle tecniche colturali applicate.

Istituto sperimentale per la frutticoltura con sede in Roma

41) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la biologia e difesa: 1 *posto*.

Formulazione e discussione di programmi di ricerca nel settore della biologia applicata alla frutticoltura, impostati secondo una aggiornata metodologia. Diagnostica, prevenzione o terapia di casi fitopatologici o di alterazioni non parassitarie nelle colture arboree da frutto. Conoscenza delle normali apparecchiature scientifiche impiegate in laboratori di biologia e di difesa delle piante arboree.

42) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la pomologia e miglioramento genetico: 1 *posto*.

Completa conoscenza degli standards varietali nelle seguenti specie da frutto: melo, pesco, pero, susino, albicocco, ciliegio, mandorlo, noce, nocciolo. Impostazione e discussione di programmi di miglioramento genetico in frutticoltura, con la indicazione delle relative metodologie. Conoscenza di apparecchiature scientifiche e delle normali attrezzature impiegate nel lavoro di miglioramento in frutticoltura.

43) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Forlì per la sperimentazione applicativa: 1 *posto*.

Formulazione e discussione di programmi di sperimentazione a finalità applicativa in frutticoltura, impostati secondo un'aggiornata metodologia e riguardanti il miglioramento varietale, la biologia e la tecnica colturale. Esame critico delle moderne tecniche colturali, alla luce dei loro fondamenti scientifici, impiegati nei frutteti della Pianura Padana. Conoscenza delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella ricerca sperimentale in frutticoltura.

Istituto sperimentale per l'agrumicoltura con sede in Acireale

44) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la biologia e difesa: 1 *posto*.

Conoscenza e programmazione di impianti tecnico-scientifici. Tecniche di biologia e di difesa e critica delle tecniche di difesa applicate. Identificazione di attacchi parassitari e di fisiopatie.

45) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per il miglioramento genetico: 1 *posto*.

Conoscenza e programmazione di impianti tecnico-scientifici. Tecniche di miglioramento genetico. Riconoscimento di cultivar.

46) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per le tecniche colturali: 1 *posto*.

Conoscenza e programmazione di impianti tecnico-scientifici. Conoscenza delle tecniche colturali ed esame critico delle tecniche colturali applicate.

Istituto sperimentale per la selvicoltura con sede in Arezzo

47) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per l'ecologia e protezione della natura: 1 *posto*.

Elaborazione di un piano sperimentale su un problema di ecologia forestale.

48) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per il governo dei boschi, piantagioni e vivai: 1 *posto*.

Metodologia esecutiva delle operazioni colturali.

Istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura con sede in Trento

49) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per l'assestamento ed utilizzazione forestale: 1 *posto*.

Metodologia dell'assestamento nel quadro della pianificazione territoriale. Esame critico di un piano di assestamento. Tavole alsometriche e loro impiego in assestamento. Criteri e norme delle utilizzazioni di soprassuoli forestali.

50) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la biometria e dendrometria: 1 *posto*.

Metodi dendometrici per la cubatura dei boschi. Determinazione degli incrementi di un popolamento forestale. Tecniche fotogrammetriche e relascopiche e del campionamento per la

determinazione del volume di un popolamento forestale. Risoluzione di un problema auxometrico.

51) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per l'alpicoltura: 1 *posto*.

Metodo di studio di una cenosi di prateria naturale d'altitudine e sua valutazione agli effetti economici. Analisi botanica di un foraggio in natura. Criteri determinanti per la trasformazione di un'area pascoliva in area forestale. Tecniche di pascolamento.

Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli con sede in Milano

52) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale e la biochimica: 1 *posto*.

Tecniche di caratterizzazione biochimica dei prodotti conservati ortofrutticoli (appertizzati, surgelati, disidratati) e conoscenza delle più moderne apparecchiature di analisi.

53) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la trasformazione e conservazione: 1 *posto*.

Tecniche di caratterizzazione merceologica delle qualità dei prodotti conservati ortofrutticoli (appertizzati, surgelati, disidratati) e relativa valutazione.

54) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la conservazione e commercializzazione: 1 *posto*.

Tecniche di caratterizzazione merceologica dei prodotti ortofrutticoli freschi e relativa valutazione anche in ordine allo stato di conservazione.

Istituto sperimentale per l'enologia con sede in Asti

55) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la chimica enologica: 1 *posto*.

Costituzione chimica del mosto in relazione ai fattori che condizionano la vegetazione e la fruttificazione della vite. Modificazioni chimiche e fisico-chimiche indotte dalla fermentazione alcolica e dai processi biochimici collaterali. Prodotti del metabolismo dei lieviti e dei batteri nel vino. Chimismo della stabilizzazione e dell'invecchiamento dei vini. Costituenti odorosi dei vini.

56) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la tecnologia e meccanica enologica: 1 *posto*.

Tecniche dell'ammostamento delle uve. Moderni sistemi di vinificazione. Correzione e stabilizzazione dei vini: trattamenti termici. I vini speciali: tecniche di preparazione. Impianti e macchinario enologico.

Istituto sperimentale per l'elaiotecnica con sede in Pescara

57) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per l'elaiochimica: 1 *posto*.

Esame della ricerca elaiochimica, con particolare riguardo allo studio della qualità e della genuinità dell'olio di oliva. Metodologie ed apparecchiature scientifico-tecniche nella moderna analitica delle sostanze grasse.

58) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per l'elaiotecnica: 1 *posto*.

Impostazione di un piano di ricerca e tecnologia olearie. Esame delle tecnologie relative alla raccolta, al trasporto, alla conservazione ed alla lavorazione delle olive, anche ai fini del miglioramento quali-quantitativo delle produzioni. Tecniche di conservazione e di commercializzazione dell'olio. Macchine olearie: principi e funzionamento. La rettifica degli oli: sistemi; tecniche e impianti. Caratteristiche merceologiche e chimiche della materia prima e delle produzioni.

Istituto sperimentale lattiero-caseario con sede in Lodi

59) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale per la tecnologia: 1 *posto*.

Tecnologia lattiero-casearia ed elaborazione dei relativi risultati. Conoscenza delle più moderne attrezzature e metodologie tecnico-scientifiche riguardanti la ricerca e la sperimentazione nella industria lattiera. Esame e valutazione dei prodotti inerenti il settore lattiero-caseario.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro: NATALI

(12081)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di attuario di 2ª classe (categoria direttiva ruolo statistico-attuariale).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di attuario di 2ª classe (categoria direttiva ruolo statistico-attuariale), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 del 19 giugno 1972, avranno luogo in Roma nei locali delo stabile dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, via Ciro il Grande, E.U.R., nei giorni 5 e 6 dicembre 1972, con inizio alle ore 8,30.

(12379)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1972, n. **16.**

Modifiche all'ordinamento del personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 29 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 14 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

« Alle dirette dipendenze del presidente della giunta provinciale possono essere posti fino a due segretari particolari ed alle dirette dipendenze di ogni assessore provinciale un segretario particolare, che li coadiuvano nella loro opera personale.

Essi possono essere scelti tra i dipendenti della provincia, dello Stato o di altri enti pubblici od anche tra estranei della amministrazione pubblica in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione agli impieghi provinciali ad eccezione del limite superiore di età.

L'assunzione dei segretari particolari ha luogo a tempo determinato, prorogabile per un tempo comunque non superiore alla durata in carica del presidente o degli assessori cui sono stati assegnati.

Durante il periodo dell'incarico ai segretari particolari spetta in ogni caso il trattamento economico iniziale connesso alla qualifica di direttore di divisione, se muniti di diploma di laurea, alla qualifica di segretario di I classe, se muniti di diploma di scuola media superiore e di assistente di I classe se muniti di diploma di scuola media inferiore. Se trattasi di dipendenti che percepiscono già un trattamento economico pari alle qualifiche surriferite, sarà loro corrisposta un'indennità pari all'importo di 30 ore mensili di straordinario.

I segretari particolari non possono impartire istruzioni agli uffici nè attribuirsi affari di competenza degli uffici.

Quando i segretari particolari sono stati scelti tra il personale estraneo all'amministrazione provinciale ed abbiano prestato servizio per un periodo non inferiore a due anni, potranno essere ammessi ai concorsi pubblici per la carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, purchè non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età. In caso di nomina ad un posto di ruolo, il servizio precedentemente prestato quale segretario particolare è riconosciuto agli effetti della progressione nella carriera di inquadramento ».

Art. 2.

La spesa derivante dalla applicazione della presente legge è valutata in misura massima annua di L. 40.000.000.

Alla copertura dell'onere di L. 3.000.000, calcolato a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, per pari importo, del cap. 2470 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio.

Con legge di bilancio saranno apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

Alla maggiore spesa di L. 7.000.000, prevista per gli esercizi successivi al 1972, si farà fronte con un'aliquota delle maggiori disponibilità del bilancio derivanti a partire dal 1973 dall'incremento naturale del gettito delle imposte di R.M. devolute alla provincia in base allo statuto di autonomia o in base alle norme di coordinamento delle disposizioni finanziarie dello statuto stesso con le leggi della riforma tributaria.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 agosto 1972

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto: p. *Il commissario del Governo per la provincia*: D'AMICO

(11975)

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1972, n. **17**.

Modifiche all'ordinamento del personale provinciale addetto alla formazione professionale - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del personale provinciale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 del 29 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Categorie

L'art. 1 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento giuridico ed economico del personale provinciale addetto alla formazione professionale, come definito dall'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è regolato dalla presente legge. Il personale comprende le seguenti categorie:

a) personale direttivo;
b) personale insegnante ».

Art. 2.

Qualifiche

L'art. 2 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche è sostituito dal seguente:

« La categoria del personale direttivo comprende le seguenti qualifiche:

a) ispettori provinciali per la formazione professionale, uno per gruppo linguistico;
b) direttori di I classe;
c) direttori.

La categoria del personale insegnante comprende le seguenti qualifiche:

a) insegnanti laureati;
b) insegnanti diplomati e tecnici;
c) assistenti.

Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite nelle tabelle *A*) e *B*) annesse alla presente legge ».

Art. 3.

Requisiti generali

Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Nessun limite di età è prescritto per i candidati titolari di posti di ruolo in un ente pubblico. Per il personale insegnante non di ruolo in servizio presso la formazione professionale provinciale il limite massimo di età è elevato di tanti anni quanti sono quelli prestati ad orario pieno e proporzionalmente per quelli ad orario incompleto, ma comunque non inferiore alla metà e fino ad un massimo di anni dieci, compresi gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti per motivi demografici ».

Art. 4.

Accertamento conoscenza lingue

I docenti che nelle scuole e nei corsi professionali provinciali insegnano la seconda lingua, oltre ad avere il requisito di cui al primo comma dell'art. 12 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, riguardante modificazioni ed integrazioni dello statuto speciale di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige, all'atto del loro primo incarico devono sostenere con profitto un esame scritto ed orale delle lingue italiana e tedesca.

La commissione esaminatrice per l'esame di cui sopra è quella prevista dall'art. 3 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 5.

Titoli e programmi

Il penultimo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« I titoli specifici di studio e quelli specifici professionali richiesti per ciascun tipo di posto saranno fissati dalla giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione. I bandi di concorso conterranno i programmi di esame previsti per le singole prove ».

Art. 6.

Concorsi

L'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione ai posti di ruolo ha luogo mediante concorso da indirsi con deliberazione della giunta provinciale. Il bando di concorso è pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della regione Trentino-Alto Adige.

I concorsi sono banditi separatamente per le scuole interessanti i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, fermo restando il principio di cui all'art. 15 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificato con l'art. 12 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, per il personale direttivo ed insegnante e di cui all'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, per il personale non insegnante.

L'amministrazione provinciale ha facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino necessari da coprire entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria con i concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria ».

Art. 7.

Commissione esaminatrice dei concorsi

I punti *a*) e *b*) del primo comma ed il secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, numero 15, e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:

a) da un presidente, con qualifica superiore al posto messo a concorso scelto tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali;

b) da due membri con qualifica superiore o almeno pari a quella del posto messo a concorso, di cui uno designato dal personale, scelti tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali.

La commissione esaminatrice può avvalersi di elementi particolarmente esperti per lo svolgimento delle prove tecnico-pratiche.

Ciascun membro della commissione è sostituito, in caso di assenza, da un membro supplente.

Funge da segretario della commissione un funzionario di ruolo della carriera direttiva o di concetto addetto all'ispettorato per la formazione professionale.

Art. 8.

Incarichi

L'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione provinciale può avvalersi, nel settore della formazione professionale, di personale incaricato o supplente per quanto riguarda la direzione e l'insegnamento, compresi le consulenze tecniche ed il personale dei convitti.

Gli incarichi sono conferiti per la durata dell'effettivo servizio.

Qualora comportino la prestazione di effettivo servizio per almeno sette mesi per il personale insegnante ed almeno nove mesi per il personale direttivo gli incarichi sono conferiti per

l'intero anno scolastico; al fine del computo dei sette mesi, ciascuna sessione di esame, estiva ed autunnale, è valutata per sette giorni.

Gli incarichi conferiti per l'intero anno scolastico di cui al precedente comma vengono trasformati in incarichi a tempo indeterminato per coloro che abbiano prestato servizio nel settore della formazione professionale dell'amministrazione provinciale, per almeno due anni, riportando una qualifica non inferiore a distinto, salva la fissazione del numero delle ore di servizio all'inizio di ogni anno scolastico.

Gli effetti della nomina ad incaricato cessano nei casi di decadenza, dimissioni, sopravvenuta incompatibilità, licenziamento per scarso rendimento o destituzione dall'insegnamento. L'incarico è inoltre revocato anche durante l'anno scolastico quando venga a mancare il numero minimo degli allievi previsto o il posto venga assegnato per concorso o si proceda alla fusione di più incarichi incompleti per l'istituzione di incarichi a tempo pieno o debba essere conferito a personale di ruolo per necessità di integrazione dell'orario di servizio».

Art. 9.

Comitato assessori

Il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Fanno parte del comitato, in qualità di segretari senza voto, gli ispettori per la formazione professionale e, in qualità di consulenti senza voto, due dipendenti designati dal personale, uno per gruppo linguistico».

Art. 10.

Commissione esaminatrice per incarichi

Per l'accertamento delle capacità professionali di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, sarà nominata per un triennio dalla Giunta provinciale apposita commissione così composta:

a) da un presidente, con qualifica superiore al posto da conferire per incarico, scelto tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali;

b) da due membri, di cui uno designato dal personale, con qualifica superiore o almeno pari a quella da conferire per incarico, scelti tra il personale di ruolo addetto alla formazione professionale o tra il personale di ruolo delle scuole statali.

Funge da segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva o di concetto addetto alla formazione professionale.

Art. 11.

I commi 4, 5 e 6 dell'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, sono sostituiti dai seguenti:

«Tutti gli incarichi previsti nel primo comma dell'art. 8 della presente legge sono conferiti dall'assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale.

In difetto di concorrenti utilmente collocati in graduatoria, l'assessore competente, sentito l'ispettore per la formazione professionale, può conferire l'incarico a persona in possesso dei requisiti richiesti».

Art. 12.

Classifica

All'art. 11 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora ad una scuola professionale o ad un centro di addestramento professionale sia annesso un convitto gestito dalla provincia con almeno 50 alunni, ad esso è preposto di regola un direttore di I classe, che può essere dispensato dall'obbligo d'insegnamento».

L'ultimo comma è abrogato.

Art. 13.

Obblighi d'insegnamento

L'art. 13 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Il personale direttivo ed insegnante addetto alla formazione professionale ha l'obbligo di prestare servizio nelle scuole professionali e nei corsi di addestramento professionale. L'obbligo di insegnamento va da un minimo di 18 ore ad un massimo di 24 ore settimanali per le materie teoriche e da 24 a 30 ore settimanali per l'insegnamento pratico. Quando si tratta d'insegnamento misto — teorico e pratico — viene applicato il rapporto 3:4. Gli assistenti sono tenuti ad un orario complessivo di lavoro di 40 ore settimanali, con un orario d'obbligo da 24 a 30 ore settimanali di assistenza nell'insegnamento.

Gli insegnanti provvedono, in relazione alle proprie competenze, al buon funzionamento delle officine, dei macchinari, laboratori, biblioteche, materiale didattico, secondo le decisioni del collegio degli insegnanti.

Gli insegnanti possono, su decisione dell'assessore competente, essere anche addetti alla consulenza tecnica. In tale caso può essere ridotto il minimo delle ore di insegnamento di cui al primo comma del presente articolo».

Art. 14.

Decorrenza del periodo di prova

L'art. 17 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

«La nomina del personale direttivo ed insegnante vincitore del concorso decorre dal 1° ottobre ed acquista carattere di stabilità dopo un anno di prova.

Compiuto il periodo di prova consegue la nomina definitiva con decreto del presidente della giunta provinciale, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione o della giunta provinciale, secondo le rispettive competenze. La durata della prova può essere prorogata per giusti motivi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di un anno al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente della giunta provinciale dichiara la risoluzione dell'impiego o la restituzione al ruolo o alla categoria di provenienza per esito negativo della prova.

La dispensa dal servizio o la restituzione al ruolo o alla categoria di provenienza per sfavorevole esito della prova, è disposta, previo giudizio del consiglio di amministrazione, anche prima che sia compiuto l'anno di prova, quando l'opera del personale direttivo ed insegnante risulti gravemente manchevole».

Art. 15.

Corsi di perfezionamento ed aggiornamento

L'art. 19 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

«I corsi di perfezionamento e di aggiornamento del personale addetto alla formazione professionale sono deliberati dalla giunta provinciale su proposta del presidente o dell'assessore competente.

Ai dettagli organizzativi, come compensi ai docenti, rimborso spese ai partecipanti, spese varie di organizzazione o simili, si provvede di volta in volta nella delibera di cui al primo comma.

I compensi ai partecipanti non possono essere comunque superiori alle indennità di missione spettanti al personale provinciale di pari qualifica».

Art. 16.

Personale di segreteria

L'art. 20 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Alle scuole professionali per apprendisti ed ai corsi di addestramento professionale con più di 450 alunni è assegnato di regola un segretario ed un applicato.

Alle scuole professionali che non raggiungono tale limite viene assegnato un applicato di segreteria.

Alle scuole professionali ed ai corsi di addestramento professionale cui sono annessi convitti può essere assegnato un segretario.

Il personale di segreteria di cui sopra può essere sostituito per il periodo di assenza o di impedimento da personale incaricato.

Per lo svolgimento di lavori di segreteria ed ausiliari comportanti un orario incompleto e fino alla durata massima di sei mesi all'anno la giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, può incaricare con chiamata diretta personale ritenuto idoneo».

Art. 17.

Personale ausiliario

L'art. 22 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Alle scuole professionali per apprendisti ed ai corsi di addestramento professionale sarà di regola assegnato un bidello per ogni 400 alunni iscritti. Nelle scuole e nei corsi di addestramento professionale con un minore numero di alunni

si provvede mediante incarico. In ogni caso sara assegnato un bidello custode quando si tratta di edificio scolastico o convitto destinato alla formazione professionale».

Art. 18.

Il personale non insegnante addetto alla formazione professionale ai sensi della presente legge è inquadrato nel ruolo speciale del personale addetto agli istituti statali di istruzione previsto all'allegato *A*) della legge provinciale 21 febbraio 1972, numero 4.

Il suddetto ruolo assume la denominazione di «ruolo speciale del personale non insegnante addetto all'istruzione statale ed alla formazione professionale provinciale».

A tale uopo il numero dei posti di ruolo previsti nel suddetto ruolo è aumentato come segue:

a) di n. 13 posti nella carriera di concetto;
b) di n. 21 posti nella carriera esecutiva;
c) di n. 21 posti nella carriera ausiliaria.

I suddetti posti sono distribuiti nelle singole qualifiche secondo la dotazione organica stabilita dagli articoli 12 e 17 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 19.

Il personale assegnato agli uffici di ciascun ispettorato attende, secondo le istruzioni dell'ispettore alla formazione professionale, al disbrigo dei seguenti compiti:

1) affari generali e segreteria;
2) affari del personale;
3) economato, istituzione e controllo periodico degli inventari;
4) formazione professionale nei vari settori come previsto dalle leggi e dai regolamenti;
5) orientamento professionale dei lavoratori.

Per l'espletamento dei compiti di cui sopra, può essere distaccato dall'assessore competente, su proposta dell'ispettore, personale insegnante, purchè in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.

Per i compiti di cui ai punti 4 e 5 del primo comma possono essere distaccati fino ad un massimo di due insegnanti per ciascun ispettorato, anche prescindendo dai requisiti di cui al comma precedente.

Art. 20.

I segretari e gli applicati di segreteria attendono, secondo le istruzioni dei direttori, alla compilazione del bilancio preventivo della scuola, del centro, del convitto o dell'istituto speciale al quale sono assegnati e dei rendiconti delle anticipazioni loro concesse dalla giunta provinciale, alla trasmissione allo ispettorato competente per gruppo linguistico della documentazione necessaria per la liquidazione degli assegni al personale, alla tenuta dell'inventario ed alle altre conferite loro dalla legge e dai regolamenti.

Il personale ausiliario attende alla custodia dei locali, alle piccole riparazioni ed agli altri incarichi inerenti al servizio secondo le istruzioni del direttore.

Art. 21.

Al fine di garantire un tempestivo ed agile funzionamento di ciascun ispettorato competente per gruppo linguistico, la giunta provinciale può deliberare a favore dei direttori o dei segretari addetti a specifiche mansioni di economato un'anticipazione di cassa.

Tale anticipazione serve a provvedere direttamente:

a) all'acquisto del materiale di consumo occorrente per le esercitazioni e le sperimentazioni nei vari laboratori e reparti;
b) all'acquisto delle derrate alimentari per le mense;
c) alle spese di cancelleria e postali necessarie per il disbrigo del lavoro d'ufficio;
d) all'acquisto di libri e testi;
e) all'acquisto di materiale didattico e scientifico di modesta entità;
f) alle piccole spese per convitti;
g) ai piccoli lavori di manutenzione.

La misura dell'anticipazione viene fissata dalla giunta provinciale all'atto della deliberazione in proporzione al numero degli allievi ed al tipo di stabilimento. Con la deliberazione la giunta provinciale fissa anche l'importo massimo usufruibile di volta in volta dall'ispettore o dal direttore dello stabilimento.

L'anticipazione concessa viene integrata su presentazione di regolare rendiconto e si intende rinnovata per l'anno scolastico successivo qualora non intervenga una revoca od una modifica da parte della giunta provinciale.

I rendiconti vengono trasmessi all'ufficio ragioneria della amministrazione provinciale a cura dell'ispettorato per la formazione professionale competente per gruppo linguistico.

Art. 22.

Note di qualifica

Il primo comma dell'art. 25 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, viene sostituito dal seguente:

«Per il personale di ruolo e non di ruolo addetto alla formazione professionale il rapporto informativo che si conclude con un giudizio complessivo deve essere compilato entro il mese di luglio di ciascun anno».

Art. 23.

Commissione di disciplina

Il terzo comma dell'art. 26 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Le commissioni di disciplina per il personale direttivo ed insegnante, una per gruppo linguistico, sono nominate per un triennio dalla giunta provinciale e composte da un direttore di I classe, nominato dall'amministrazione, che funge da presidente, da un insegnante di ruolo, nominato dall'amministrazione, e da un insegnante di ruolo designato dal personale».

Art. 24.

Trattamento economico del personale incaricato

Il primo comma dell'art. 32 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Al personale direttivo ed insegnante incaricato con orario pieno spetta il trattamento economico iniziale previsto per la corrispondente categoria del personale di ruolo. Qualora l'incarico comporti un minor numero di ore settimanali di servizio, il trattamento di cui sopra è dovuto in proporzione alle ore di servizio basate sul minimo di ore richieste per la relativa categoria».

Art. 25.

Scatti

Il primo comma dell'art. 33 della legge provinciale del 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Il personale direttivo ed insegnante di ruolo, nonchè quello incaricato con orario pieno, col maturare della propria anzianità di servizio, consegue il diritto agli scatti biennali sulla retribuzione».

Art. 26.

Lavoro straordinario

L'art. 34 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Al personale insegnante, che presti ore di insegnamento oltre i limiti massimi stabiliti dalla legge, le ore di insegnamento in soprannumero sono retribuite come ore normali, calcolate sulla base del carico orario minimo previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche. Le ore di insegnamento serali, qualora superino il limite minimo sono retribuite come ore normali.

Le ore straordinarie d'insegnamento non possono comunque superare il limite massimo di 7 ore settimanali».

Art. 27.

Indennità di buona uscita

L'art. 37 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Al personale di ruolo ed al personale incaricato, che cessa dal servizio, è concessa dall'amministrazione provinciale una indennità di buona uscita da calcolarsi sull'ultimo stipendio mensile pensionabile e per ciascun anno di effettivo servizio o frazione di anno superiore a sei mesi prestato presso la provincia, dedotto il premio di servizio corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo di tempo.

Detta indennità corrisponderà all'intera retribuzione mensile pensionabile per gli anni prestati ad orario completo e verrà determinata in proporzione per gli anni prestati con orario inferiore a quello d'obbligo, ma comunque non inferiore alla metà dell'orario d'obbligo.

In caso di decesso del dipendente, l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti od in loro mancanza ai genitori sopravviventi ».

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 28.

Composizione

Il consiglio di amministrazione per il personale direttivo ed insegnante, uno per gruppo linguistico, è nominato dalla giunta provinciale per la legislatura ed è composto:

dal presidente della giunta provinciale o da un assessore da lui delegato, che lo presiede;

dall'ispettore provinciale per la formazione professionale, competente per gruppo linguistico;

da un direttore di ruolo scelto dall'amministrazione;

da un insegnante di ruolo scelto dall'amministrazione;

da tre dipendenti designati dal personale direttivo ed insegnante.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di due terzi dei componenti e decide a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto addetto all'ispettorato per la formazione professionale.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Per il personale con qualifica superiore a direttore di I classe le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta provinciale.

Art. 29.

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è l'organo consultivo della giunta provinciale in materia di personale addetto alla formazione professionale.

Esso esercita le attribuzioni previste dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio parere sul coordinamento dell'attività delle varie scuole e dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere la efficacia, la tempestività e la semplificazione dell'azione scolastica ed amministrativa, nonchè su tutte le altre questioni sulle quali la giunta provinciale o il presidente della stessa ritenga di sentirlo.

Il parere del consiglio di amministrazione è obbligatorio in ordine a tutti i disegni di legge e regolamenti concernenti il personale addetto alla formazione professionale.

Il parere del consiglio di amministrazione è, inoltre, obbligatorio in materia di comandi, di corsi di aggiornamento professionale del personale, di collocamento in disponibilità, di dichiarazione di decadenza per incompatibilità, di concessione di ulteriori periodi di aspettativa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, di proroga eccezionale in servizio ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, di congedo straordinario non spettante di diritto e in tutti gli altri casi previsti dalle norme provinciali in vigore.

Spetta inoltre al consiglio di amministrazione:

provvedere alla formazione delle graduatorie ed agli altri compiti di cui all'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1969, numero 8;

formulare le proposte relative ai titoli di cui all'art. 5 della presente legge;

emettere il giudizio sul periodo di prova;

provvedere agli scrutini per le promozioni e decidere sui ricorsi contro il giudizio complessivo del personale di qualifica non superiore a direttore di I classe;

provvedere agli altri compiti previsti dalla presente legge.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di far proposte alla giunta provinciale in materia di personale.

Art. 30.

Svolgimento della carriera del personale insegnante

A) Insegnanti laureati.

La carriera degli insegnanti laureati si svolge a ruolo aperto come segue: dopo due anni e sei mesi di permanenza nel parametro iniziale 257 si consegue il trattamento economico connesso al parametro 307 e dopo sette anni di permanenza nel parametro 307 si consegue il trattamento economico connesso al parametro 387.

a) Ai posti vacanti di direttore si accede per concorso per titoli ed esami a cui sono ammessi insegnanti laureati e diplomati di ruolo aventi un'anzianità minima di servizio effettivo o riconosciuto di sette anni e sei mesi, qualora laureati, o di dieci anni, qualora si tratti di insegnanti diplomati;

b) ai posti vacanti di direttore di I classe si accede per concorso per titoli ed esami a cui sono ammessi insegnanti laureati e direttori laureati di ruolo aventi un'anzianità minima di servizio effettivo o riconosciuto di sette anni e sei mesi.

Qualora un concorso di direttore o di direttore di I classe andasse deserto per mancanza di candidati o di idonei, la giunta provinciale è autorizzata ad indire altro concorso cui può partecipare personale insegnante o direttivo delle scuole statali, in possesso dei requisiti richiesti, e con un'anzianità di servizio pari almeno a quella prevista nelle precedenti lettere *a*) e *b*);

c) ai posti vacanti di ispettore provinciale per la formazione professionale si accede per nomina in base al concorso per titoli, a cui sono ammessi i direttori di I classe aventi un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno cinque anni.

B) Insegnanti diplomati e tecnici.

La carriera degli insegnanti di cui al punto *B*) si svolge a ruolo aperto come segue: dopo due anni di permanenza nel parametro iniziale 188 si consegue il parametro 227, dopo quattro anni di permanenza nel parametro 227 si consegue il parametro 260 e dopo sette anni di permanenza nel parametro 260 si consegue il parametro 302.

C) Carriera degli assistenti.

La carriera degli assistenti si svolge come segue: dopo quattro anni di permanenza nel parametro iniziale 168 si consegue il parametro 188 e dopo quattro anni di permanenza nel parametro 188 si consegue il parametro 218.

Art. 31.

La consistenza dell'organico del personale addetto alla formazione professionale può essere modificata annualmente con decreto del presidente della giunta provinciale previa deliberazione della giunta stessa, in base a nuove esigenze didattiche ed organizzative.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Inquadramento nelle nuove qualifiche

Il personale direttivo ed insegnante di ruolo è inquadrato con effetto dal 1° luglio 1970 o dalla data posteriore in cui ha conseguito la nomina in ruolo nelle corrispondenti qualifiche, conservando nel corrispondente parametro l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nel grado provinciale di provenienza.

Il personale non insegnante della carriera di concetto ed esecutiva in servizio di ruolo alla data del 30 giugno 1970 è inquadrato con effetto dal 1° luglio 1970 anche in soprannumero nella corrispondente qualifica iniziale del ruolo di cui al precedente art. 18, in base all'anzianità di servizio in atto e utile agli effetti della progressione economica in carriera e dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio.

Il restante personale non insegnante è inquadrato nella corrispondente qualifica del ruolo di cui all'art. 18 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 58 o 59 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 33.

Alla prima copertura dei posti di direttore di I classe, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante promozione del personale di ruolo di qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire che abbia svolto le relative funzioni da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè in possesso dei requisiti richiesti.

I posti di direttore, vacanti dopo l'applicazione del precedente comma, saranno coperti mediante immissione nella qualifica di insegnanti di ruolo che abbiano svolto l'incarico di direzione per almeno 8 anni ed abbiano ottenuto nell'ultimo quinquennio la nota di qualifica « ottimo ».

Il personale di cui ai precedenti commi è inquadrato nella qualifica con effetto dal 1° luglio 1970 o alla data posteriore da cui risulti in possesso dei requisiti.

Art. 34.

Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo sono inquadrati, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella nuova carriera degli insegnanti diplomati e tecnici di cui alla lettera *B*) dell'art. 30 della presente legge, conservando l'anzianità in atto agli effetti della progressione nella nuova carriera.

Art. 35.

Gli assistenti di ruolo che hanno svolto di fatto funzioni proprie degli insegnanti tecnico-pratici e che siano in possesso dei requisiti richiesti sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970 o dalla data posteriore da cui hanno svolto le relative funzioni, nella nuova carriera degli insegnanti diplomati e tecnici di cui alla lettera *B*) dell'art. 30 della presente legge.

Al personale di cui al precedente comma, il servizio precedentemente prestato con funzioni proprie degli insegnanti tecnico-pratici presso la formazione professionale provinciale è riconosciuto agli effetti della progressione nella nuova carriera.

Art. 36.

Per i posti di direttore di I classe vacanti dopo l'applicazione dell'art. 33 della presente legge, può essere bandito un concorso interno per titoli ed esami di idoneità a cui è ammesso il personale in possesso dei requisiti richiesti, che sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e che, al 30 settembre 1971, abbia compiuto almeno due anni di servizio effettivo ad orario pieno quale direttore di I classe incaricato presso la formazione professionale provinciale.

I posti di direttore di I classe vacanti dopo l'applicazione del comma precedente possono essere coperti mediante concorso interno per titoli ed esami di idoneità al quale è ammesso il personale che alla data di indizione del concorso abbia svolto per almento tre anni, senza interruzione, l'incarico di direttore di I classe e che sia in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 37.

Gli insegnanti inquadrati in base alle norme transitorie di cui al secondo comma dell'art. 38 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, che per mancanza del titolo di studio o della qualificazione professionale hanno potuto essere promossi solo al grado VI/B della gerarchia provinciale, seguiranno lo sviluppo della nuova carriera previsto per gli insegnanti diplomati e tecnici.

Gli insegnanti di cui sopra, che al 30 giugno 1970 abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio presso la formazione professionale provinciale, sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970, al parametro 260.

Art. 38.

La prima copertura dei posti di ruolo resisi disponibili con la entrata in vigore della presente legge avrà luogo, entro l'anno scolastico 1972-73, mediante concorso interno per titoli ed esami di idoneità, al quale è ammesso il personale in servizio in possesso dei requisiti richiesti e che alla data del 30 settembre 1972 abbia prestato servizio a pieno orario per almeno due anni, con esenzione dal limite di età, purchè alla data del conferimento dell'incarico non abbia superato il cinquantunesimo anno di età.

Per i posti che si renderanno disponibili dopo l'espletamento dei concorsi, di cui al primo comma, verrà bandito per il personale in servizio alla data del bando un secondo concorso interno per titoli ed esami di idoneità, riservato a tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno tre mesi presso la formazione professionale della provincia, indipendentemente dal carico orario e che siano in possesso dei requisiti richiesti con esenzione dal limite di età, purchè alla data di conferimento dell'incarico ininterrotto non abbiano superato il cinquantunesimo anno di età.

Gli esami di idoneità previsti dal presente articolo saranno svolti secondo criteri da fissarsi dalla giunta provinciale.

Art. 39.

Riconoscimento di servizio

Al personale inquadrato ai sensi degli articoli 36 e 38 della presente legge il servizio precedentemente prestato presso la formazione professionale con mansioni analoghe sarà riconosciuto agli effetti della progressione economica in carriera per intero per gli anni ad orario di servizio completo ed in proporzione per gli anni ad orario di servizio ridotto, ma comunque non inferiore alla metà.

Il servizio prestato dagli insegnanti tecnico-pratici incaricati anteriormente all'inquadramento nella qualifica degli insegnanti diplomati e tecnici va considerato come prestato con mansioni analoghe alla nuova qualifica ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma.

E' inoltre riconosciuto agli effetti della progressione economica in carriera e fino ad un massimo di anni otto il servizio prestato ad orario pieno presso scuole statali e presso l'E.N.A.L.C. o l'E.N.A.I.P., computando per intero quello prestato con mansioni analoghe o corrispondenti e per metà quello prestato con mansioni proprie della carriera immediatamente inferiore a quella di inquadramento.

Art. 40.

Gli insegnanti tecnico-pratici in servizio quali incaricati presso le scuole medie superiori statali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, e che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato servizio a orario pieno da almeno due anni possono essere inquadrati in soprannumero nella carriera di concetto del personale insegnante di lingua italiana di cui all'allegato organico, ai sensi di quanto previsto dal primo comma del precedente art. 38 e con riconoscimento del servizio precedentemente prestato ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della presente legge.

Gli insegnanti tecnico-pratici di cui al precedente comma, che abbiano almeno tre mesi di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono partecipare in soprannumero ai concorsi interni di cui al secondo comma del precedente art. 38.

Art. 41.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che, dopo l'applicazione delle norme transitorie della legge stessa, si troverà nella carriera degli insegnanti diplomati e tecnici (di cui alla lettera *B*) dell'art. 30) il periodo di anzianità richiesto per la promozione dal parametro 260 al parametro 302 è ridotto a tre anni.

Art. 42.

Il personale non insegnante incaricato sarà inquadrato in ruolo ai sensi del primo comma dell'art. 66 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, con il riconoscimento del servizio preruolo previsto per il personale temporaneo dall'art. 1 della legge provinciale 26 gennaio 1967, n. 3, e 27 agosto 1962, n. 8, nonchè dall'art. 68, lettera *a*), della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, prescindendo dal limite di età, purchè alla data del conferimento dell'incarico non abbia superato il cinquantunesimo anno di età.

Art. 43.

Per il personale insegnante in servizio presso l'ispettorato per la formazione professionale da almeno due anni all'entrata in vigore della presente legge, si prescinde da quanto previsto al secondo comma dell'art. 19 della presente legge.

Art. 44.

Il personale insegnante incaricato, che alla data del 30 giugno 1970 abbia prestato servizio ininterrotto per almeno 14 anni presso la provincia, di cui almeno 10 ad orario completo, viene inquadrato in ruolo, prescindendo dai limiti di età, anche in soprannumero con effetto dal 1° luglio 1970 e con il riconoscimento agli effetti economici del servizio prestato.

Art. 45.

Il termine di sei mesi di cui agli articoli 68 e 69 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 46.

Per la legislatura in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i tre rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, di cui all'art. 28 della presente legge, il membro della commissione esaminatrice dei concorsi, di cui all'art. 7 della presente legge, i due consulenti del comitato degli assessori, di cui all'art. 9 della presente legge, il membro della commissione esaminatrice per gli incarichi, di cui all'art. 10 della presente legge, il membro della commissione di disciplina, di cui all'art. 23 della presente legge, saranno nominati su designazione dei direttivi delle rappresentanze sindacali.

Art. 47.

Al personale direttivo ed insegnante laureato in servizio al 30 giugno 1970, che a tale data rivestiva qualifiche corrispondenti al grado IV/A della carriera direttiva della gerarchia provinciale, ed a quello pervenuto a tali qualifiche prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del precedente ordinamento, sono attribuiti tre aumenti biennali di stipendio, in aggiunta a quelli già in godimento con decorrenza 1° luglio 1970 e con data posteriore in cui siano pervenuti a dette qualifiche.

L'attribuzione degli aumenti periodici aggiuntivi di cui al precedente comma, non modifica la data di maturazione dei successivi aumenti periodici.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale provinciale di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, numero 6, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quanto previsto nelle norme transitorie della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, agli articoli 65, 72 e 82.

Art. 49.

Tabelle

La tabella *A*), allegata alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, è sostituita dalle tabelle *A*) e *B*) allegate alla presente legge, comprendente il numero del personale direttivo ed insegnante assegnato a ciascun ispettorato competente per gruppo linguistico.

Art. 50.

Sono approvate le tabelle *A*) e *B*) allegate alla presente legge.

Art. 51.

Sono abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con la presente legge.

Art. 52.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in ragione di lire 150 milioni all'anno. All'onere complessivo di lire 375 milioni per il secondo semestre 1970, per l'anno 1971 e per l'anno 1972, si fa fronte mediante una quota del previsto maggiore introito per interessi attivi sulla giacenza di cassa a norma del capitolato speciale per il servizio di tesoreria e cassa provinciale in corso sul cap. 241 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972 (tabella *A*) - entrate).

Con legge di bilancio saranno disposte le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 agosto 1972

Il vice presidente della giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto: p. *Il commissario del Governo per la provincia*: D'AMICO

TABELLA *A*

Organico del personale direttivo ed insegnante addetto alla formazione professionale di lingua tedesca

N.	Grado	QUALIFICA	Par.	Anni di permanenza
1	II/A	Ispettore provinciale per la formazione professionale	530	—
7	III/A	Direttore di I classe	426 387	2
1	III/A	Direttore	387	—
15	III/A	Insegnante laureato	387	—
	IV/A	Insegnante laureato	307	7
	V/A	Insegnante laureato	257	2 e 6 mesi
100	IV/B	Insegnante diplomato, tecnico .	302	—
	V/B	Insegnante diplomato, tecnico .	260	7
	VI/B	Insegnante diplomato, tecnico .	227	4
	VII/B	Insegnante diplomato, tecnico .	188	2
8	VI/C	Assistente	218	—
	VII/C	Assistente	188	4
	VIII/C	Assistente	168	4

TABELLA *B*

Organico del personale direttivo ed insegnante addetto alla formazione professionale di lingua italiana

N.	Grado	QUALIFICA	Par.	Anni di permanenza
1	II/A	Ispettore provinciale per la formazione professionale	530	—
2	III/A	Direttore di I classe	426 387	2
1	III/A	Direttore	387	—
9	III/A	Insegnante laureato	387	—
	IV/A	Insegnante laureato	307	7
	V/A	Insegnante laureato	257	2 e 6 mesi
46	IV/B	Insegnante diplomato, tecnico .	302	—
	V/B	Insegnante diplomato, tecnico .	260	7
	VI/B	Insegnante diplomato, tecnico .	227	4
	VII/B	Insegnante diplomato, tecnico .	188	2
8	VI/C	Assistente	218	—
	VII/C	Assistente	188	4
	VIII/C	Assistente	168	4

(11976)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.